DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI

Art. 6-bis

Il sistema di determinazione dei canoni unitari di abbonamento previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonche' per i filati di vetro, e' applicabile sino al 31 dicembre 1971. (2)

Versione in vigore dal 31 dicembre 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli
Estremi	Decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 6 dicembre 1971, n. 1054 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che e' prorogato fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto il termine del 31 dicembre 1971, previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195, introdotto con la legge di conversione 1 luglio 1970, n. 415. La stessa legge ha disposto (con l'art. 3 comma 4) che "Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-d-imposta-generale-sull-entrata-d-imposta-di/art-6-bis/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it